



AMBIENTEROSA
consulenze ambientali

Amministratore Unico: Avv. Rosa Bertuzzi
sede PC: Vicolo Pantalini, 7/9 29121 Piacenza
sede MI: Via Burlamacchi 16, Porta Romana, 20135 Milano
P. Iva 01711730331
rosabertuzzi@ambienterosa.net
PEC: ambienterosa@legalmail.it
www.ambienterosa.net

di **Avv. Rosa Bertuzzi**

Cass. Pen. Sez. III - sentenza n. 5146 del 14 febbraio 2022

Combustione illecita dei rifiuti

Confermata in Cassazione la condanna per il reato di cui all'art. 256-bis del D.Lgs. 152/2006 ("*Combustione illecita di rifiuti*"). L'imputato aveva prima abbandonato i rifiuti provenienti dalla propria attività di venditore di prodotti ittici, per poi bruciarli in un secondo momento. La Cassazione ha riconosciuto la piena colpevolezza dell'imputato, confermando in particolare la sussistenza dell'elemento soggettivo caratterizzato dalla consapevolezza dell'illiceità della propria condotta, nonché l'attendibilità delle riprese video che lo ritraevano al momento del fatto.

FATTO

1. Con sentenza del 24 novembre 2020 la Corte di Appello di Palermo, in parziale riforma della sentenza del 17 aprile 2019 del Tribunale di Termini Imerese, ha rideterminato in anni uno mesi quattro di reclusione la pena inflitta a B.F. per il residuo reato di cui al D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 256-bis, commi 1 e 4, previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche prevalenti sull'aggravante contestata.

2. Avverso la predetta decisione è stato proposto ricorso per cassazione articolato su un motivo di impugnazione.

In particolare, la difesa del ricorrente ha sostenuto che l'imputato, nella sua qualità di venditore ambulante di prodotti ittici, avesse ragionevolmente ritenuto di bruciare propri rifiuti stoccati in modo lecito nella zona portuale di (OMISSIS). La norma contestata richiedeva invero la piena coscienza dell'abbandono o dell'illecita collocazione dei rifiuti, mentre l'imputato - operante nel mercato ambulante del pesce della località marina - accumulava gli scarti della propria attività per bruciarli

successivamente.

Al più poteva ritenersi l'ipotesi contravvenzionale di smaltimento non autorizzato di rifiuti mediante incenerimento a terra, di cui all'art. 256, comma 1, D.Lgs. cit..

Oltre a ciò, senza alcuna giustificazione non era stata dichiarata l'intervenuta prescrizione del reato.

3. Il Procuratore generale ha concluso nel senso dell'inammissibilità del ricorso.

DIRITTO

4. Il ricorso è inammissibile.

4.1. In ordine alla proposta impugnazione, l'odierno ricorrente aveva contestato in sede d'appello la propria responsabilità assumendo che videoriprese e fotogrammi - che avevano immortalato l'autore del fatto - non sarebbero stati sufficienti al riconoscimento dell'appellante, il quale lamentando l'inidoneità all'uopo di detti elementi - ebbe in tal modo a protestare la propria estraneità alla vicenda.

In questa sede il ricorrente ha invece inteso allegare la carenza dell'elemento soggettivo e, comunque, l'esistenza di un'ipotesi di reato meramente contravvenzionale.

4.1.1. Va da sè che siffatti rilievi - che tra l'altro comporterebbero la necessità di accertamenti in fatto ormai preclusi - sono stati proposti per la prima volta nel giudizio di cassazione, mai essendo stato sollecitato in tal senso il Giudice dell'appello, cui appunto era stata devoluta - nei termini che precedono solamente l'indagine sull'ascrivibilità del fatto all'imputato.

4.1.2. Del pari, quanto all'invocata prescrizione (ancorchè del tutto genericamente dedotta, dopo che in appello era stata correttamente eccepita e rilevata la prescrizione del reato contravvenzionale di cui all'art. 703 c.p.), il fatto risale al (OMISSIS). In ragione di ciò, la prescrizione di sette anni e mezzo, trattandosi di fattispecie delittuosa, non era certamente maturata al momento della pronuncia d'appello, risalente al 24 novembre 2020.

5. La manifesta infondatezza dell'impugnazione non può che comportare l'inammissibilità del ricorso.

5.1. Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che "la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", alla declaratoria dell'inammissibilità medesima

consegue, a norma dell'art. 616 c.p.p., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in Euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma, il 27 gennaio 2022.

Depositato in Cancelleria il 14 febbraio 2022